REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere relatore
Marco FRATINI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60317** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n.26 del 1° aprile 2022.

promosso da:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria.

contro

LIBERATORE MARIO - c.f. LBRMRA59R06F839W - nato a Napoli il 06.10.1959 e residente in Perugia, via XX Settembre, n. 150, rappresentato e difeso dall' Avv. Alfredo Biagini (pec: alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 56;

SPOTA RAFFAELE - c.f. SPTRFL53C31H501W - nato a Roma il 31.03.1953 e ivi residente, via Giovan Battista Martini n. 6, rappresentato e difeso dall' Avv. Alfredo Biagini (pec: alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 56;

BRUGIATI FAUSTO - c.f. BRGFST47E13E805H - nato a Magione (PG) il 13/05/1947 e residente a Perugia, in via XX Settembre n. 61, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

BRUGIATI FRANCESCO - c.f. BRGFNC76C15H501R - nato a Roma il 15/03/1976 e residente a Perugia in via Sidney Costantino Sonnino, n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

CONSUMINI MICHELE - c.f. CNSMHL77B20G478I - nato a Perugia il 20/02/1977 e ivi residente in via Goffredo Petrassi n. 6, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Rampini (pec:mario.rampini@avvocatiperugiapec.it) e Simona Rossi (pec:simona.rossi@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, piazza Piccinino, n. 9;

CASSANO CLETO - c.f. CSSCLT56S21A285P) - nato ad Andria (BA) il 21/11/1956 e residente a Marsciano (PG) in via Vocabolo Torre Sapienza n. 174, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma, Via Garigliano, n.74;

SGROMO GIAMPAOLO - c.f. SGRGPL75L03D122L - nato a Crotone (CZ) il 03/07/1975 e residente a Torgiano (PG) in via Assisi n. 56, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

SANTANTONIO FABIO - c.f. SNTFBA69H30G478A - nato a Perugia il 30/06/1969 e ivi residente in Colombella, via delle Marche n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

MENCARELLI DANIELE - c.f. MNCDNL83H28G478P - nato a Perugia il 28/06/1983 e ivi residente in Vocabolo La Villa n. 29/C - Piegaro (PG), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

TARDUCCI NICOLA - c.f. TRDNCL84E14I155F - nato a Sansepolcro (AR) il 14/05/1984 e ivi residente in fraz. Basilica, n. 22/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

BROZZOLO VALENTINO - c.f. BRZVNT82H19G148H - nato a Orvieto (TR) il 19/06/1982 e ivi residente in località Canale, via Auriga n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Festa (pec: avvemiliofesta@cnfpec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale: avvemiliofesta@cnfpec.it;

MASSOLI SILVIA - c.f. MSSSLV73A42L117U - nata a Terni il 02/01/1973 e ivi residente in via Martin Luther King, n. 15, interno 23 piano 6°, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Garzuglia (pec: fabrizio.garzuglia@ordineavvocatiterni.it) e Giovanni Ranalli (pec: giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Roma, via Panama, n. 86;

BECCARI GIAN ALCESTE - c.f. BCCGLC61D20G478I - nato a Perugia il 20/04/1961 e residente a Passignano sul Trasimeno (PG) in via Perugina n. 44/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

CARUSO DIEGO - c.f. CRSDGI81R05A515Y - nato ad Avezzano (AQ) il 05/10/1981 e residente a Dosson di Casier (TV) in via Martini n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lauria /pec:francesco.lauria@avvocatiperugipec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Viale Indipendenza, n.15;

DATTOLO VINCENZO – c.f. DTTVCN74A09H403P **–** nato a Rocca Neto (KR) il 09/01/1974 e residente a Perugia in via Bonaventura Tecchi n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giancaspro (pec: mariogiancaspro@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Garigliano, n.74;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 5.11.2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Alessia Spirito, la relazione del Cons. Oriella Martorana;

gli Avvocati Alfredo Biagini per le parti appellate Liberatore e Spota; Giulio Liscio, su delega scritta dell'Avv. Mario Giancaspro, per le parti appellate Brugiati Fausto, Brugiati Francesco, Cassano, Sgromo, Santantonio, Mencarelli, Tarducci, Beccari, Dattolo; Simona Rossi per la parte appellata Consumini, nonché, su delega scritta dell'Avv. Emilio Festa, per la parte appellata Brozzolo e, su delega scritta degli Avv.ti. Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia, per la parte appellata Massoli; Giulio Liscio, su delega scritta dell'Avv. Francesco Lauria, per la parte appellata Diego Caruso; il V.P.G., Dott.ssa Emanuela Rotolo, per la Procura Generale.

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Umbria ha rigettato la domanda attorea, con compensazione delle spese processuali, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dai convenuti.

La sentenza oggi gravata, respinta l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei dipendenti di ANAS S.p.A., sollevata dalle difese, rispettivamente, di Mario Liberatore, Raffaele Spota e Silvia Massoli, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da tutti i convenuti, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale azionata dalla Procura.

Ciò in quanto le somme contestate sono state erogate nel giugno 2012 (per Mario Liberatore e Raffaele Spota) e nel novembre 2013 (per gli altri convenuti), mentre gli inviti a fornire deduzioni sono stati notificati nei mesi di novembre e dicembre 2020, dunque, oltre il termine di prescrizione

quinquennale di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Sul punto, la Sezione territoriale ha ritenuto non potesse essere condiviso l'assunto della Procura regionale, secondo cui la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere non dal momento dei rispettivi pagamenti, ma dal successivo momento della esteriorizzazione obiettiva del danno stesso, da individuarsi, secondo la prospettazione di parte attrice, nella data di richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, disposta in relazione ai medesimi fatti qui in contestazione, in data 12 settembre 2017.

Ha ritenuto il Giudice di prime cure che, nel caso all'odierno esame, non sussistessero i presupposti per poter considerare la condotta di alcuno dei convenuti come finalizzata all'occultamento doloso del danno, non risultando provato alcun elemento dimostrativo di tale condotta e volontà occultatrici.

2. I fatti per cui è causa originano da un esposto alla Guardia di finanza del 4 dicembre 2012, acquisito agli atti della Procura erariale il 15 aprile 2013, con cui un geologo dell'ANAS S.p.A. informava circa la corresponsione di acconti sugli incentivi per la progettazione, di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in favore di altri dipendenti della ridetta società pubblica, asseritamente avvenuta in violazione del regolamento societario. Con ulteriore esposto, datato 10 agosto 2018, il medesimo dipendente aggiornava la Procura umbra circa l'avvenuta corresponsione dei medesimi acconti in favore di altri dipendenti, incaricati di svolgere funzioni incentivabili in relazione alla medesima procedura, finalizzata alla realizzazione della nuova direttrice Civitavecchia - Orte - Rieti, tratto Terni - San Carlo.

Dall'istruttoria svolta dalla Procura è poi emerso quanto segue:

- gli attuali appellati hanno prestato la propria opera professionale nell'ambito dell'intervento di realizzazione del tratto stradale sopra indicato, oggetto di appalto integrato affidato con contratto del 2 maggio 2005 e ultimato il 22 ottobre 2020;

- dalla data di inizio lavori (2006), e sino al 13 luglio 2011, la direzione dei lavori è stata affidata a Mario Liberatore, mentre Raffaele Spota è stato Responsabile del procedimento dal 3 dicembre 2007 sino al 13 luglio 2011, allorché il ruolo di R.U.P. e responsabile della sicurezza è stato assegnato a Mario Liberatore (con ordine di servizio n. 724/2011, a firma di Raffaele Spota), mentre lo stesso Spota è stato nominato Capo compartimento; gli altri convenuti hanno assunto ruoli di collaborazione nell'ambito della medesima procedura di realizzazione dell'opera pubblica;

- nel luglio 2011, Mario Liberatore, sul presupposto dell'apertura al traffico di un tratto della viabilità in corso di realizzazione, ha avviato le procedure per l'erogazione del 50% dell'incentivo in favore proprio e di Spota, sulla scorta del S.A.L. n. 22, prevedendo, come base di calcolo, tutti i lavori da lui stesso coordinati come direttore dei lavori sino al 21 luglio 2011; conseguentemente, nel giugno 2012, l'ANAS ha sostenuto un esborso pari a 130.978,48 euro per la liquidazione del 50% di incentivi riconosciuti a Mario Liberatore e a 10.579,89 euro per la liquidazione del 50% di incentivi riconosciuti a Raffaele Spota.

Il R.U.P. e il Capo Compartimento hanno poi richiesto il riconoscimento degli incentivi anche per i restanti collaboratori, a tal fine sollecitati dallo stesso Liberatore alla trasmissione delle relative parcelle. Raffele Spota ha

attestato la congruità delle notule. Nel novembre 2013 sono stati così accreditati gli incentivi agli altri dipendenti ANAS che hanno collaborato con la direzione dei lavori, come di seguito indicati:

• a Fausto Brugiati per € 2.701,86;

• a Francesco Brugiati per € 17.661,08;

• a Michele Consumini per € 6.899,42;

• a Cleto Cassano per € 25.896,15;

• a Giampaolo Sgromo per € 3.624,88;

• a Fabio Santantonio per € 2.752,98;

• a Daniele Mencarelli per € 6.823,55;

• a Nicola Tarducci per € 3.546,61;

• a Valentino Brozzolo per € 3.552,68;

• a Silvia Massoli per € 5.086,68;

• a Gian Alceste Beccari per € 7.093,62;

• a Diego Caruso per € 5.832,64;

• a Vincenzo Dattolo per € 2.543,33.

Di tutti i dipendenti ANAS invitati alla presentazione delle parcelle, soltanto Giuseppe Lucà e Fabio De Ronzis hanno ritenuto di non richiedere gli incentivi, assumendo che non ne ricorressero i presupposti legittimanti.

3. Con l'interposto appello la Procura territoriale ha impugnato i capi 3.2,3.3 e 3.4 della sentenza di primo grado, a mente dell'art. 190, secondo comma c.g.c., lamentando:

Violazione di legge; - violazione e falsa applicazione dell'art. 95, c.1, c.g.c. – Violazione dell'art. 2935 c.c.-violazione dell'art. 1 1 l. n. 20 del 1994.

Assume la Procura regionale appellante che la sentenza gravata non pare aver

correttamente apprezzato le condotte dei convenuti Spota e Liberatore e, conseguentemente, correttamente applicato i canoni in tema di decorrenza del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione erariale.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, Spota e Liberatore hanno certamente occultato il danno all'Amministrazione di appartenenza, attraverso artificiose ricostruzioni normative volte a creare l'apparenza del diritto all'acconto dell'incentivo. Sul punto, l'attore pubblico ribadisce che l'attestazione di congruità della parcella, e in genere la verifica sulla sussistenza dei presupposti per la liquidazione all'incentivo è di competenza del Capo Compartimento, che - nel caso di specie - ne ha falsamente dato atto.

Dunque, solo con la richiesta di rinvio a giudizio del 12 settembre 2017, in esito alle indagini della Guardia di Finanza delegata dal magistrato penale, la fattispecie dannosa si è delineata nei suoi tratti essenziali.

In tale contesto, accertato l'occultamento doloso del danno da parte dei convenuti e l'obiettiva rilevanza penale delle condotte di Spota e Liberatore, il relativo regime prescrizionale attrae anche l'addebito a titolo gravemente colposo imputato in via sussidiaria agli altri incolpati.

Conclude l'appellante Procura invocando, ai sensi dell'art. 199, c.2. c.g.c., la rimessione della causa al Giudice di primo grado, riproponendo la domanda non esaminata dal Collegio di primo grado per la prosecuzione del giudizio, al fine di affermare la responsabilità dei convenuti nei termini richiesti e, conseguentemente, condannare gli stessi a risarcire in favore di A.N.A.S. S.p.A. il danno~~,~~ pari ad €. 248.552,99, da addebitarsi a titolo doloso, in solido e per l'intero, ai sigg. Raffaele Spota e Mario Liberatori, e, in via sussidiaria

e parziaria, a titolo di colpa gravissima, in capo a:

• Fausto BRUGIATI, per complessivi €. 2.792,77;

• Francesco BRUGIATI, per complessivi €. 18.255,35;

• Michele CONSUMINI, per complessivi €. 7.131,58;

• Cleto CASSANO, per complessivi €. 26.767,51;

• Giampaolo SGROMO, per complessivi €. 3.746,85;

• Fabio SANTANTONIO, per complessivi €. 2.845,60;

• Daniele MENCARELLI, per complessivi €. 7.053,15;

• Nicola TARDUCCI, per complessivi €. 3.665,95;

• Valentino BROZZOLO, per complessivi €. 3.672,21;

• Silvia MASSOLI, per complessivi €. 5.257,83;

• Gian Alceste BECCARI, per complessivi €. 7.332,32;

• Diego CARUSO, per complessivi €. 6.028,90;

• Vincenzo DATTOLO, per complessivi €. 2.628,91.

o al diverso importo, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Con condanna alle spese di entrambi i gradi giudizio.

4. Con separati atti, depositati tra il 10 ottobre e fino al 30 ottobre u.s., hanno prodotto memorie costitutive e di risposta gli odierni appellati.

4.1 Con atto del 14 ottobre 2025, ha depositato memoria la difesa dell'ing. Liberatore, contestando la tesi della Procura in punto di dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 95, co.1 cgc, violazione dell'art. 2935 c.c.- violazione dell'art. 1 legge n. 20/1994, in quanto ritenuta, per le ragioni dettagliatamente esposte nella citata memoria, non coerente rispetto all'effettivo sviluppo della fattispecie all'esame, in particolare relativamente all'individuazione dell'esordio del termine prescrizionale nella data di rinvio

a giudizio dell'odierno appellato.

Ai sensi e in forza dell'art. 199, c.2, c.g.c., ha proposto argomentazioni difensive in punto di insussistenza del pregiudizio erariale/insussistenza dell'elemento psicologico doloso.

4.2 In pari data ha depositato memoria l'ng. Raffaele Spota, proponendo argomentazioni difensive, sostanzialmente sovrapponibili a quelle depositate dall'appellato Liberatore.

4.3 Con atto depositato il 15 ottobre si sono costituiti, depositando un'unica memoria difensiva, gli appellati Fausto Brugiati; Francesco Brugiati; Cleto Cassano; Gianpaolo Sgromo; Daniele Mencarelli; Fabio Santantonio; Nicola Tarducci; Gian Alceste Beccari; Vincenzo Dattolo.

In via preliminare, contestano l'unica doglianza mossa dalla Procura regionale in punto di sussistenza dell'occultamento doloso del danno, con conseguente slittamento dell'esordio del termine prescrizionale alla data di rinvio a giudizio, tra gli altri, degli appellati Liberatore e Spota nel parallelo procedimento penale.

Nel merito, con riferimento alle posizioni di Francesco Brugiati, Fausto Brugiati, Cassano, Sgromo e Santantonio, premessa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, contestano l'addebito della colpa grave nell'operato dei ridetti dipendenti.

Con riferimento alle posizioni degli appellati Mencarelli, Dattolo, Tarducci e Beccari, premessa una ricostruzione del quadro normativo, viene contestata l'asserita illegittimità della percezione degli incentivi, in quanto risulterebbero radicati in coerenza con le disposizioni del regolamento approvato dal CDA di ANAS S.p.A. ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 163/2006

del 2009, come aggiornato nel 2011, *ratione temporis* applicabile. Viene, inoltre, contestato l'assunto per il quale sarebbe stata illegittima la liquidazione degli incentivi a fronte di una solo parziale realizzazione dell'opera; viene, da ultimo, contestato che fossero necessarie le decurtazioni, dagli incentivi liquidabili, delle lavorazioni affidate all'esterno, ferma la circostanza che si tratta di importi reversibili, in quanto da conguagliarsi alla fine di tutti i lavori.

4.4 Ha depositato memoria costituiva e difensiva il sig. Valentino Brozzolo in data 10 ottobre 2025, per resistere allo spiegato appello della Procura, contestando la sussistenza dell'elemento del doloso occultamento.

Nel merito, in via principale, insta per il rigetto della domanda attorea per difetto dell'elemento psicologico della colpa grave nella condotta tenuta dall'appellato; in via subordinata, insta per la riduzione dell'addebito utilizzando il più ampio potere riduttivo.

4.5 Con memoria depositata il 15 ottobre si è costituita la sig.ra Silvia Massoli, eccependo, in via preliminare, la sussistenza della prescrizione; nel merito, argomenta per l'insussistenza della colpa grave o gravissima, nonché per l'insussistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo, contestando la ricorrenza di alcun danno erariale da identificarsi nell'erogazione di una prestazione economica che la medesima ha diritto di percepire, ciò tanto più ora che l'opera è stata integralmente completata e aperto anche il secondo e ultimo tratto, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.

4.6 Con atto depositato il 16 ottobre si è costituito l'ing. Michele Consumini, contestando la fondatezza dell'appello in ragione della non configurabilità,

nel caso di specie, della condotta di occultamento doloso del danno, con riproposizione nel merito delle domande ed eccezioni non esaminate e non decise dal giudice di primo grado e pertinenti l'insussistenza dell'elemento oggettivo, dovendo qualificarsi la corresponsione dell'incentivo, in rapporto alla posizione del ridetto, come diritto soggettivo, avente natura di controprestazione sinallagmatica rispetto allo svolgimento dell'attività incentivata; la ricorrenza dell'elemento psicologico della colpa grave; del nesso di causalità; in subordine, lamentando l'errata quantificazione del supposto danno, determinandolo in misura pari non all'intero importo dell'incentivo erogato, ma, al più, alla produzione di un danno quantificabile nella misura degli interessi legali maturati dalla data di corresponsione dell'incentivo (novembre 2013) a quella di effettivo completamento delle opere (in data 22.10.2022).In ulteriore subordine, chiede di voler grandemente ridurre l'importo a proprio carico rispetto a quanto prospettato da parte attrice in virtù dell'esercizio del potere riduttivo.

4.7 Da ultimo, in data 30 ottobre 2025, ha depositato memoria l'appellato Diego Caruso, il quale, in via preliminare, resiste all'appello contestando la ricorrenza di condotte di doloso occultamento; nel merito, contesta la sussistenza di un danno erariale individuato dalla Procura appellante nel mero esborso finanziario, essendo, al contrario, legittimi e congrui i pagamenti delle parcelle contestate, mentre eventuali ricalcoli sarebbero interamente recuperabili tramite conguaglio amministrativo, escludendo la configurabilità di un danno contabile; sempre nel merito, ritiene non sussistente e provato l'elemento soggettivo della colpa grave, rappresentando, inoltre, la marginalità del proprio ruolo e concludendo per il rigetto integrale

dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali.

5. All'udienza odierna la Procura Generale, nel riportarsi a quanto evidenziato nell'atto di appello, con riguardo al profilo prescrizionale, ritenendo perfezionata un'ipotesi di doloso occultamento con riferimento alle condotte poste in essere da Spota e Liberatore, ha ritenuto che la decorrenza dello stesso dovesse essere individuata nel momento in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza obiettiva del danno subito, momento coincidente con il 27 luglio 2015, data di deposito della relazione di *audit* elaborata dall'organo di controllo interno dell'Amministrazione. In subordine, ha individuato il *dies a quo* alla data del 5 giugno 2015, data dell'ordinanza di sequestro adottata in sede penale. Sul punto, ha evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione, aumentato della "sospensione Covid", si sarebbe perfezionato in data 27 novembre 2020, con la conseguenza che non risulterebbero prescritte le azioni di responsabilità esercitate nei confronti di Spota, Liberatore, Francesco Brugiati, Sgromo, Beccari, Dattolo, Cassano e Tarducci, mentre risulterebbero prescritte le azioni avanzate nei confronti di Fausto Brugiati, Consumini, Santantonio, Mencarelli e Caruso.

Gli Avvocati intervenuti in rappresentanza e difesa delle parti appellate si sono opposti alle argomentazioni articolate dal rappresentante della Procura Generale in ordine all'individuazione del momento di esordio del termine prescrizionale, qualificandole come prospettazioni nuove rispetto all'atto di appello introduttivo del presente giudizio ed eccependone, in conseguenza, l'inammissibilità.

L'Avv. Liscio e l'Avv. Rossi, in rappresentanza delle parti appellate a titolo di colpa grave, nel condividere le argomentazioni esposte dalla difesa degli

appellati Liberatore e Spota, chiamati a titolo di dolo, hanno rilevato che, nel caso di specie, non sarebbe configurabile l'assorbimento, a fini prescrizionali, delle posizioni connotate da colpa, stante l'assenza in capo ai propri assistiti di alcun potere di controllo e vigilanza.

Per il resto, si sono riportati agli atti scritti e hanno concluso come da verbale.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Con un unico motivo di doglianza, la Procura appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussistente l'occultamento doloso del danno, rilevante ai fini della individuazione del *dies a quo* della prescrizione.

2.1In termini generali, va osservato che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

La costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ribadita da questa Sezione con la sent. n. 37/2025) ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sicché, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre anche un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della Amministrazione danneggiata.

Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il *dies a quo* della prescrizione.

Solo nel momento in cui si manifesta all'esterno, infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. II App., n. 132/2019; Sez. III App., n. 20/2020).

Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni* - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico – e si abilita il Requirente all' esercizio dell'*actio damni*.

La giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent. n. 173 del 2024), non diversamente da quella di legittimità (S.U. Cass. n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita delle somme.

Anche in sede nomofilattica, si è stabilito che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta *contra ius* abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità, *id est* il pagamento concretante la *deminutio patrimonii* (SS.RR. n. 14/2011/QM).

In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (Sez. III App., sent. n. 20/2020).

Ricorrendo una tale evenienza, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell'art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo all'esercizio del diritto di credito e, quindi,

del diritto/dovere di agire in giudizio.

Non incidono, pertanto, sull'ordinario decorso della prescrizione gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.

Tale principio conosce l'eccezione dell'"occultamento doloso" del danno che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e che richiede l'esecuzione di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.

In particolare, l'art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l'art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, prevedono, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, in modo espresso:

nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il creditore non abbia scoperto il dolo;

nel secondo caso, un diverso *incipit* della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App., n. 328 del 2023).

Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell'ipotesi di occultamento doloso.

In tali evenienze, integranti di norma - ma non necessariamente – condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della "conoscibilità obiettiva" dello stesso (Sez. III App., n. 21 del 2023 e n. 114 del 2020).

È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede una ulteriore condotta, indirizzata a impedire la

conoscenza del fatto.

Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri*, oppure a nascondere un danno ormai prodotto (Sez. III, n. 474/2006).

L'occultamento, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un *quid pluris*, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell'illecito (Sez. I App., n. 471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023).

Secondo la giurisprudenza più recente, peraltro, il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, ma, obiettivamente, in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App., n. 49/2023; n. 471/ 2023).

In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo l'orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che l'occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., n. 471/ 2023).

Quanto, in ultimo, al profilo dell'estensione del regime prescrizionale, in particolare, con riguardo alla riferibilità del *dies a quo* relativo all'autore dell'illecito a titolo doloso ai soggetti chiamati a rispondere a titolo di

responsabilità sussidiaria, osserva il Collegio che in ordine a tale profilo viene in rilievo il principio espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 4/QM/1999, e più recentemente, ancora, l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale, il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., opera nei confronti di tutti i responsabili, anche se chiamati a titolo di colpa grave o non partecipi di una specifica attività di occultamento, solo in ipotesi di illecito in cui sulla condotta dell'autore principale, a titolo di dolo, si innestano le posizioni dei soggetti tenuti a compiti di vigilanza e controllo, (in tal senso espressamente, *ex plurimis,* App. Sicilia, n. 37/A/2025, II App., n.187/2020, n. 722/2018; Corte dei conti, II Sez. n.302/2012, n. 641/2013, n. 592/2014, n. 397/2015, n. 523/2018, I Sez. n. 404/2008). E ciò non rileva nel caso di specie per assenza in capo ai soggetti cui è contestata una responsabilità a titolo di colpa grave, di poteri di controllo e vigilanza.

2.2Venendo al caso all'esame, ritiene il Collegio che la sentenza gravata si palesi esente da censure, non sussistendo i presupposti per poter considerare la condotta di alcuno dei convenuti come finalizzata all'occultamento doloso del danno, non risultando provato alcun elemento dimostrativo di tale condotta e volontà occultatrici.

Risulta in atti che gli odierni appellati hanno richiesto il pagamento degli incentivi i cui presupposti sono stati ritenuti sussistenti dalle competenti direzioni centrali dell'ANAS e che, in seguito ad un esposto, risalente al 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Perugia ha iscritto nel registro degli indagati, per truffa, Mario Liberatore, Raffaele Spota e Alessandro Ficorella, quest'ultimo non convenuto nel presente giudizio.

L'ANAS ha così disposto un *audit* interno, diretto ad analizzare la liceità dell'erogazione degli incentivi di cui trattasi, le cui conclusioni, rassegnate in data 27 luglio 2015, risultano nel senso di considerare correttamente riconosciute le somme in esame, ed hanno fornito, altresì, una dettagliata ricostruzione della vicenda, mettendo in chiara evidenza l'*iter* seguito da tutti i singoli dipendenti e dai singoli uffici di competenza. Pertanto, l'eventuale danno risulta essere stato certamente percepibile dall'Amministrazione danneggiata.

Pertanto, manca a corredo della condotta tenuta dai convenuti quel *quid pluris* che deve contraddistinguere la volontà occultatrice, posto che, sulla base delle dichiarazioni fornite dagli stessi, l'Amministrazione ha ben potuto procedere alla verifica della sussistenza o meno delle condizioni legittimanti.

Del resto, anche nell'ambito del procedimento penale, definito con sentenza del Tribunale di Perugia 13 ottobre 2020 n. 438, di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, la Sezione del Riesame del medesimo organo giudicante, con ordinanza del 2 febbraio 2016, aveva rilevato come "*non si* [riesca] *a comprendere* […] *quali raggiri od artifici abbiano compiuto gli indagati nel calcolare e presentare le richieste di liquidazione degli acconti* […]. *Agli organi deputati ad emettere i mandati di pagamento non sono state rappresentate circostanze false, non controllabili da parte degli organi suddetti, idonee a conferire alle richieste di acconto l'apparenza della legittimità, né sono state occultate circostanze che avrebbero impedito la liquidazione"*.

Il caso in esame, quindi, non integra gli estremi dell'occultamento doloso, in quanto neppure il procedimento penale ha concorso al disvelamento di alcun

fatto ulteriore, che non fosse già autonomamente percepibile obiettivamente dall'Amministrazione interessata e dalla Procura erariale.

A maggior ragione, a quegli appellati che, su indicazione di Mario Liberatore e Raffaele Spota, hanno successivamente inoltrato la richiesta di riconoscimento degli incentivi, nessuna condotta attiva o omissiva può essere contestata in relazione all'occultamento del presunto danno, posto che essi si sono limitati a formulare la richiesta senza aver posto in essere, da quanto risulta in atti e argomentato e dedotto dalla Procura, alcuna azione preordinata al suddetto occultamento.

Né, per i fini che qui interessano, agli stessi può imputarsi, con ciò che ne consegue in punto di individuazione del decorso del termine prescrizionale, alcun obbligo -e connesso omesso, colpevole esercizio, di poteri di controllo e vigilanza – rimessi, per quanto dedotto e allegato – alle articolazioni amministrative di ANAS S.p.A. che hanno provveduto a istruire la pratica, amministrativa e contabile, ai fini della liquidazione degli incentivi anche agli odierni appellati a titolo di colpa.

Alla luce di quanto precede, le diverse prospettazioni articolate in udienza dalla Procura Generale in ordine all'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizionale, seppur astrattamente coerenti con gli arresti giurisprudenziali di questa Sezione (vd. sent. n. 144/2025), risultano, per quanto testé chiarito, non ricorrenti né sussumibili nel caso di specie e, pertanto, devono essere rigettate.

Escluso il doloso occultamento del fatto dannoso, ai fini del computo della prescrizione, trova applicazione la regola generale secondo cui essa va fatta decorrere dal momento in cui si è verificata la conseguenza patrimoniale

negativa per l'erario, coincidente, nel caso in esame, con il pagamento degli incentivi, avvenuto per Mario Liberatore e Raffaele Spota nel giugno 2012 e per gli altri convenuti con la busta paga del novembre 2013, eventi rispetto ai quali, per ognuno di essi, la notificazione dell'invito a dedurre (effettuata tra il novembre ed il dicembre del 2020) si rivela comunque tardiva, essendo in definitiva a tale data già maturata, per decorso del termine quinquennale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti, dunque, di ognuno dei convenuti nel presente giudizio.

3. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, n. 26 del 1° aprile 2022.

4. Attesa la definizione dell'odierno giudizio solo sulla questione preliminare di merito concernente la prescrizione, il Collegio ritiene vi siano i presupposti previsti dall'art. 31, c. 3, c.g.c. per dichiarare la compensazione delle spese del medesimo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60317 del registro di segreteria,

rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n. 26 del 1° aprile 2022.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Oriella Martorana	Dott.ssa Giuseppina Maio
Firmato digitalmente	**Firmato digitalmente**

Depositata il 14/01/2026

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente